



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 70
del 12 FEB. 2015

Oggetto: Legge 24.4.1941 n. 392 "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari". Spese obbligatorie per sedi adibite ad uffici giudiziari – Avvio delle azioni legali avverso il silenzio serbato dal Ministero nella conclusione del procedimento per la determinazione del contributo da erogare a saldo per gli anni 2011, 2012 e 2013.

L'anno duemila quindici Il giorno dodici alle ore 15,50
del mese di Febbraio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccirillo
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	si	
2) arch. Stefania Campo	si	
3) dr. Stefano Martorana		si
4) rag. Salvatore Corallo	si	
5) dr. Salvatore Martorana	si	
6) dr. Antonio Zanutto		si

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scolofere

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 11784/Avvocatura del 12.02.15

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12, 1° e 2° comma e art. 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma della Legge Regionale n. 44/91, con voti unanimi e palesi.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

all.ti : nota del 12.02.2015 prot.11733/70 Avvocatura Comunale
nota del 27.01.2015 prot.6548 Staff del Sindaco
nota del 19.12.2014 prot.99285 del Settore III Comune di Ragusa

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 13 FEB. 2015 fino al 28 FEB. 2015 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

13 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(*Cicita Giovanni*)

Certificato di immediata esecutività della delibera

☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

12 FEB. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito V. Scalogna

☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

13 FEB. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.
(*Dott. Lisa Maria Rosaria Scalone*)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 13 FEB. 2015 al 28 FEB. 2015 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 13 FEB. 2015 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 13 FEB. 2015 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme

13 FEB. 2015

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.
(*Dott. Lisa Maria Rosaria Scalone*)



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 70 del 12 FEB. 2015

COMUNE DI RAGUSA

Avvocatura Comunale

Prot n. 11784 /Avvocatura del 12.02.15

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

Legge 24.4.1941 n. 392 "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari". Spese obbligatorie per sedi adibite ad uffici giudiziari – Avvio delle azioni legali avverso il silenzio serbato dal Ministero nella conclusione del procedimento per la determinazione del contributo da erogare a saldo per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Il sottoscritto Dr. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, su proposta dell'avvocato Responsabile, avv. Sergio Boncoraglio, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

- che la legge 24 aprile 1941 n. 392 "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari" obbliga i comuni a sostenere tutte le spese necessarie per gli immobili adibiti a sedi giudiziari; su dette spese, lo Stato corrisponde un contributo determinato annualmente con Decreto Ministeriale sulla base dei consuntivi e delle spese effettivamente sostenute dai Comuni nel corso di ciascun anno (D.P.R. 4 maggio 1998 n. 187) da versare in due rate: la prima, in acconto, all'inizio di ciascun esercizio finanziario e pari al 70% di quanto erogato l'anno precedente, la seconda a saldo entro il successivo 30 settembre;
 - che questo Ente sostiene le spese necessarie agli immobili sede del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di Pace, ed ha regolarmente rendicontato le spese sostenute sino al 2013;
 - che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il Ministero non ha ancora definito l'ammontare dei contributi da erogare, essendosi limitato a corrispondere due acconti, uno per l'anno 2011 ed uno per l'anno 2012, entrambi inferiori alla percentuale prevista del 70%; per l'anno 2013 il Ministero non ha ancora corrisposto alcun acconto;
- Ritenuto di condividere le indicazioni espresse dal Sindaco e dall'Assessore al Contenzioso con l'atto di indirizzo del 27.01.2015 prot. 6548, in ordine alla necessità

per l'Ente di rientrare nella disponibilità delle somme oggetto di rimborso ed all'opportunità di ottenere tali somme per via giudiziaria;

Vista la nota del 12.02.2015 prot.11733/70 , con la quale l'Avvocatura Comunale, anche alla luce degli esiti positivi conseguiti dal Comune di Lecce in seguito ad esperimento di azioni legali volte al recupero delle spese di giustizia (TAR Lazio, sentenza n. 1133/2014), ritiene necessario che questo Comune proceda alla proposizione delle seguenti azioni:

1) tre distinti ricorsi al TAR Lazio avverso il silenzio dell'Amministrazione nella determinazione del saldo da corrispondere sia con riferimento al 2011 (che sarebbe dovuto essere determinato e liquidato entro il 30 settembre 2012) sia con riferimento al 2012 (che sarebbe dovuto essere determinato e liquidato entro il 30 settembre 2013), sia con riferimento al 2013 (che sarebbe dovuto essere determinato e liquidato entro il 30 settembre 2014);

2) nell'ipotesi in cui, all'esito dei giudizi avverso il silenzio, il Ministero dovesse erogare in favore del Comune di Ragusa un importo inferiore a quello derivante dalla somma delle spese giudicate ammissibili ed effettivamente soddisfattive delle esigenze comunali, potrà essere proposto un ulteriore ricorso finalizzato ad ottenere la rimessione da parte del Giudice adito alla Corte Costituzionale della legge del 1941 (n. 392) e del Regolamento del 1998 (n. 187) nella parte in cui prevedono che le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono a carico dei Comuni e che il Ministero procede al rimborso delle stesse nei soli limiti delle disponibilità di bilancio. Trattandosi in detto caso norma non compatibile, con l'attuale impianto costituzionale ed in particolare con l'art. 110 che prevede espressamente che "spettano al Ministero della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia";

Ritenuto, altresì, in accordo con l'Avvocatura interna che in tal senso si è espressa con la nota succitata, di affidare l'incarico del patrocinio dell'Ente a Legale esterno, che abbia già approfondito le questioni giuridiche sottese alla fattispecie in oggetto e che ad oggi costituisce un riferimento per le varie Amministrazioni comunali (v. Lecce e Ancona) che versano nella medesima situazione del Comune di Ragusa;

Visti gli artt. 6 e 7 del regolamento degli incarichi dell'Avvocatura Comunale;

Ritenuto di individuare il legale esterno nella persona dell'avv. Luigi Quinto del Foro di Lecce che ha approfondito le questioni giuridiche sottese alla fattispecie in oggetto ed ha già difeso i Comuni di Lecce ed Ancona;

Per quanto riguarda le competenze, gli importi saranno così corrisposti:

1. Per quanto riguarda i tre ricorsi, necessariamente distinti, da proporre avanti il Tar del Lazio avverso il silenzio inadempimento del Ministero per gli anni 2011, 2012 e 2013, un acconto di €. 2.000,00 oltre IVA e CPA per ciascun giudizio, oltre rimborso spese vive (€ 300,00 per contributo unificato per ciascun giudizio), ed un saldo, da corrispondere solo in caso di accoglimento dei ricorsi o di sopravvenuta carenza di interesse per l'ipotesi di adempimento spontaneo del Ministero, di €. 5.000,00 oltre IVA e CPA per ciascun giudizio;

2. se all'esito della determinazione del saldo da parte del ministero, l'importo dovesse essere inferiore a quanto richiesto e si decidesse di proporre ricorso finalizzato ad ottenere la rimessione alla Corte Costituzionale della norma, l'onorario potrebbe essere

così determinato: €. 2.000,00 oltre IVA e CPA a titolo di acconto ed il saldo, da corrispondere nella sola ipotesi di esito favorevole del giudizio, determinato nella misura del 3% delle maggiori somme incassate dal Comune per effetto della decisione della Corte Costituzionale o, in alternativa, secondo tariffario forense vigente parametrato al valore risultante dalla somma effettivamente attribuita, a scelta insindacabile dell'Amministrazione in funzione della minor somma dalla stessa dovuta, come da accettazione dell'avv. Luigi Quinto agli atti dell'Ente;

- che i succitati compensi sono inferiori ai parametri medi previsti dal D.M. Giustizia del 10.03.2014 n. 55 per cause di valore identico a quelle che il Comune di Ragusa dovrà intraprendere;

ritenuto di dovere provvedere in merito con urgenza;

visto

- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Statuto comunale, ai sensi del quale il Sindaco rappresenta l'ente anche in giudizio previa deliberazione della Giunta comunale;

- i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000;

visto l'art.12, 2° comma e 15 della L.R. n.44/91;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di autorizzare il Sindaco alla predisposizione dei seguenti atti:

a) tre distinti ricorsi al TAR Lazio avverso il silenzio dell'Amministrazione nella determinazione del saldo da corrispondere sia con riferimento al 2011 (che sarebbe dovuto essere determinato e liquidato entro il 30 settembre 2012) sia con riferimento al 2012 (che sarebbe dovuto essere determinato e liquidato entro il 30 settembre 2013), sia con riferimento al 2013 (che sarebbe dovuto essere determinato e liquidato entro il 30 settembre 2014);

b) nell'ipotesi in cui, all'esito dei giudizi avverso il silenzio, il Ministero dovesse erogare in favore del Comune di Ragusa un importo inferiore a quello derivante dalla somma delle spese giudicate ammissibili ed effettivamente soddisfattive delle esigenze comunali, potrà essere proposto un ulteriore ricorso finalizzato ad ottenere la rimessione da parte del Giudice adito alla Corte Costituzionale della legge del 1941 (n. 392) e del Regolamento del 1998 (n. 187) nella parte in cui prevedono che le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono a carico dei Comuni e che il Ministero procede al rimborso delle stesse nei soli limiti delle disponibilità di bilancio. Trattandosi in detto caso norma non compatibile, con l'attuale impianto costituzionale ed in particolare con l'art. 110 che prevede espressamente che "spettano al Ministero della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia";

2) di stabilire che le competenze saranno così ripartite:

a) Per quanto riguarda i tre necessariamente distinti ricorsi al Tar del Lazio avverso il silenzio inadempimento del Ministero per gli anni 2011, 2012 e 2013, un acconto di €.

2.000,00 oltre IVA e CPA per ciascun giudizio, oltre rimborso spese vive (€ 300,00 per contributo unificato per ciascun giudizio), ed un saldo, da corrispondere solo in caso di accoglimento dei ricorsi o di sopravvenuta carenza di interesse per l'ipotesi di adempimento spontaneo del Ministero, di €. 5.000,00 oltre IVA e CPA per ciascun giudizio;

b) se all'esito della determinazione del saldo da parte del ministero, l'importo dovesse essere inferiore a quanto richiesto e si decidesse di proporre ricorso finalizzato ad ottenere la rimessione alla Corte Costituzionale della norma, l'onorario potrebbe essere così determinato: €. 2.000,00 oltre IVA e CPA a titolo di acconto ed il saldo, da corrispondere nella sola ipotesi di esito favorevole del giudizio, determinato nella misura del 3% delle maggiori somme incassate dal Comune per effetto della decisione della Corte Costituzionale o, in alternativa, secondo tariffario forense vigente parametrato al valore risultante dalla somma effettivamente attribuita, a scelta insindacabile dell'Amministrazione in funzione della minor somma dalla stessa dovuta, come da accettazione dell'avv. Luigi Quinto agli atti dell'Ente;

3) di autorizzare il Sindaco a conferire apposito mandato, nelle forme di legge, al legale individuato, Avv. Luigi Quinto del Foro di Lecce;

4) di dare atto che le spese derivanti dal presente atto saranno impegnate dal Dirigente del Settore I cui è assegnato il capitolo 1230 con successiva determinazione dirigenziale;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, 1° e 2° comma della L.R. n. 44/91, data la urgenza di provvedere.

Parere di Regolarità Tecnica

Al sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

☒ comporta
☐ non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 12.02.2015

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Al sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 12.02.2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.


Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 12 FEB. 2015



Il Segretario Generale
Dott. Vito V. Scialoja

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☒ Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Ragusa,

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giovanni Canzonieri

Il Dirigente del I Settore
Dott. Francesco Lumiera

L'Avvocato Responsabile
Avv. Sergio Boncoraglio

Visto l'Assessore al ramo